

Indice

	<i>Pagina</i>
Glossario e normativa applicabile	5
SEZIONE I – DOMANDE FREQUENTI GENERALI	7
1. Quali sono le tempistiche previste per l'applicazione degli obblighi di informativa relativi alla tassonomia di cui all'atto delegato complementare?	7
2. Qual è l'approccio previsto per la comunicazione delle informazioni relative alla tassonomia con riferimento agli obiettivi ambientali?	7
3. Qual è l'impatto della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD) sui soggetti tenuti a comunicare informazioni ai sensi dell'atto delegato «Informativa»?	8
4. Quando e in che modo le informazioni relative alla tassonomia dovrebbero essere verificate da revisori esterni? Come cambieranno le cose con l'applicazione della CSRD?	9
5. Le imprese stabilite nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) sono tenute a comunicare l'allineamento alla tassonomia delle loro attività economiche?	9
6. Come garantire che la comunicazione volontaria di informazioni relative all'allineamento alla tassonomia delle proprie attività economiche non contraddica o travisi l'informativa obbligatoria prevista dall'atto delegato «Informativa»?	9
7. Come funziona la comunicazione di informazioni comparative nel contesto dell'atto delegato «Informativa»?	10
8. Come dovrebbero procedere le imprese comunicanti per evitare il «doppio conteggio» in caso di attività che contribuiscono a più obiettivi ambientali?	10
Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici	10
Per le attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, trattamento delle spese in conto capitale sostenute per soddisfare i criteri DNSH per obiettivi ambientali non climatici	11
Trattamento di un'attività che contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali (oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici)	12

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

⁽⁹⁾ ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/267/oj>

9. Quale dovrebbe essere il livello di consolidamento dei KPI di un'impresa madre rispetto i) alle sue controllate di paesi terzi e ii) alle sue attività/ai suoi attivi in paesi terzi o a quelli delle sue controllate nell'UE? Dove comunicare i KPI?	12
10. Qual è il livello di consolidamento dei KPI dei gruppi di paesi terzi che hanno un'impresa figlia nell'UE soggetta alla NFRD?	13
11. Un'impresa figlia soggetta alla NFRD/CSRD può essere esentata dall'obbligo di comunicare informazioni relative alla tassonomia se la sua impresa madre le fornisce già a livello consolidato, su base obbligatoria o volontaria?	13
12. Quando un'impresa comunicante è tenuta a fornire KPI consolidati, deve fornire anche i KPI delle sue imprese figlie?	14
13. Esiste una soglia minima di fatturato, spese in conto capitale e spese operative al di sotto della quale le imprese non sono tenute a comunicare l'ammissibilità o l'allineamento alla tassonomia delle loro attività economiche («soglia di rilevanza»)?	14
14. Come trattare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative delle <i>joint venture</i> quando si comunicano i KPI relativi alla tassonomia?	15
15. Come contabilizzare gli strumenti di copertura (comprese le vendite a termine di energia elettrica)?	15
16. Come adeguare i KPI delle imprese non finanziarie per tenere conto delle obbligazioni ecosostenibili che queste hanno emesso ed evitare il doppio conteggio? Come trattare le obbligazioni/i titoli di debito ecosostenibili e affrontare i rischi correlati di doppio conteggio?	15
17. In che modo l'impresa comunicante dovrebbe trattare il fatturato e le spese operative di gruppi in dismissione e attività operative cessate, anche nel contesto dell'IFRS 5?	16
18. In che modo le imprese comunicanti dovrebbero valutare l'ammissibilità alla tassonomia delle attività economiche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia?	16
19. Da che cosa è costituita la quota del fatturato allineata alla tassonomia, e delle corrispondenti spese in conto capitale/spese operative, derivante dalle attività di cui all'allegato II dell'atto delegato «Clima»?	17
SEZIONE II – DOMANDE FREQUENTI SUL KPI RELATIVO AL FATTURATO	18
20. Quando un'impresa dovrebbe essere tenuta a comunicare, ai sensi dell'atto delegato «Informativa», un'attività economica svolta da un subappaltatore?	18
21. Come comunicare il fatturato derivante da attività economiche allineate alla tassonomia i cui prodotti sono utilizzati o consumati internamente all'impresa comunicante?	19
22. Come assegnare il fatturato alle attività economiche che forniscono ai clienti molteplici servizi o prodotti?	19
SEZIONE III – DOMANDE FREQUENTI SUL KPI RELATIVO ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE	19
23. Come trattare i finanziamenti e le sovvenzioni pubblici ricevuti dall'impresa comunicante per finanziare le proprie spese in conto capitale?	19
24. Ai fini della comunicazione, quando inizia a decorrere il termine da cinque a dieci anni del piano CapEx per le imprese non finanziarie? Il termine vale sia per i piani finalizzati a espandere un'attività economica allineata alla tassonomia che per quelli finalizzati a migliorare un'attività economica ammissibile alla tassonomia in modo da renderla allineata?	20
25. Quando inizia a decorrere il termine di 18 mesi per il completamento delle singole misure di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera c)?	20
26. Quanto dev'essere esauriente e preciso un piano CapEx per essere conteggiato al numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale? L'espansione di un'attività economica esistente allineata alla tassonomia nello stesso impianto può essere considerata una spesa in conto capitale ai sensi dell'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera a) o b)?	20

27. Come presentare l'importo delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettere da a) a c)?	20
28. Che cosa comprendono le spese in conto capitale e le spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera c), e punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettera c), ossia le spese relative all'acquisto di prodotti di attività allineate alla tassonomia e a singole misure?	21
29. Come comunicare le spese in conto capitale e le spese operative integrate nelle catene del valore se l'impresa comunicante svolge sia l'attività economica ammissibile alla tassonomia a monte che quella a valle?	21
30. Come valutare le spese in conto capitale in relazione all'allineamento alla tassonomia se l'attivo che esse finanziano potrebbe essere utilizzato per svariati progetti?	21
31. I pagamenti anticipati possono essere conteggiati nelle spese in conto capitale allineate alla tassonomia?	22
SEZIONE IV – DOMANDE FREQUENTI SUL KPI RELATIVO ALLE SPESE OPERATIVE	22
32. Come conteggiare la ricerca e lo sviluppo al numeratore del KPI relativo alle spese operative quando non possono essere ricondotti ad attività specifiche?	22
33. Come interpretare e trattare, al numeratore e al denominatore del KPI relativo alle spese operative, le categorie di spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettere da a) a c) (numeratore del KPI relativo alle spese operative)?	22
34. A quali elementi della definizione del denominatore del KPI relativo alle spese operative fa riferimento la nozione di «manutenzione e riparazione nonché [...] qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari» all'allegato I, punto 1.1.3.1?	22

Glossario e normativa applicabile

Regolamento	Riferimento
Direttiva contabile	Direttiva 2013/34/UE ⁽¹⁰⁾
Allegato I	Allegato I dell'atto delegato «Informativa»
Allegato II	Allegato II dell'atto delegato «Informativa»
CapEx	Spese in conto capitale
KPI relativo alle spese in conto capitale	Indicatore fondamentale di prestazione relativo alle spese in conto capitale di cui all'allegato I, punto 1.1.2.
Atto delegato complementare	Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione ⁽¹¹⁾
CSRD	Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità ⁽¹²⁾
Adattamento ai cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento sulla tassonomia
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento sulla tassonomia
Atto delegato «Clima»	Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione ⁽¹³⁾
Atto delegato «Informativa»	Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione ⁽¹⁴⁾
Criterio DNSH	Non arrecare danni significativi
Attività abilitanti	Attività economiche di cui all'articolo 16 del regolamento sulla tassonomia
Prima comunicazione della Commissione	Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili (2022/C 385/01) (GU C 385 del 6.10.2022, pag. 1).

Primo documento dei servizi della Commissione	Documento dei servizi della Commissione, <i>Domande frequenti cos'è l'atto delegato ex articolo 8 della tassonomia UE e come funzionerà nella pratica?</i> ⁽¹⁶⁾
IAS	Principi contabili internazionali
IFRS	Principi internazionali d'informativa finanziaria
Indicatore fondamentale di prestazione (KPI)	Indicatore fondamentale di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie di cui all'allegato I
Obiettivi ambientali non climatici	Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere c), d), e) e f), del regolamento sulla tassonomia (uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi)
Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD)	Direttiva 2014/95/UE ⁽¹⁷⁾
OpEx	Spese operative
KPI relativo alle spese operative	Indicatore fondamentale di prestazione relativo alle spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.3.
Impresa comunicante	Impresa non finanziaria soggetta all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia
Secondo documento dei servizi della Commissione	Documento dei servizi della Commissione, <i>Domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'articolo 8 dell'atto delegato «Informativa»</i> ⁽¹⁸⁾
Contributo sostanziale	Contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia, conformemente agli articoli da 10 a 16 del medesimo regolamento
Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFRD)	Regolamento (UE) 2019/2088 ⁽¹⁹⁾
Attività economica allineata alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 2), dell'atto delegato «Informativa»
Attività economica ammissibile alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 5), dell'atto delegato «Informativa»
Attività economica non ammissibile alla tassonomia	Attività economica come definita all'articolo 1, punto 6), dell'atto delegato «Informativa»
Regolamento sulla tassonomia	Regolamento (UE) 2020/852 ⁽²⁰⁾
Criteri	Criteri di vaglio tecnico
Attività di transizione	Attività economiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia
KPI relativo al fatturato	Indicatore fondamentale di prestazione relativo al fatturato di cui all'allegato I, punto 1.1.1.

⁽¹⁶⁾ https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-07/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf (solo in EN).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Documento dei servizi della Commissione pubblicato online a dicembre 2021 (aggiornato a gennaio 2022 – solo in EN).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

SEZIONE I

DOMANDE FREQUENTI GENERALI

1. Quali sono le tempistiche previste per l'applicazione degli obblighi di informativa relativi alla tassonomia di cui all'atto delegato complementare ⁽²¹⁾?

L'atto delegato complementare modifica:

- l'atto delegato «Clima» aggiungendo alla tassonomia dell'UE nuove attività economiche specifiche connesse all'energia nucleare e al gas fossile; e
- l'atto delegato «Informativa» introducendo, con l'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, obblighi di informativa specifici relativi a dette attività.

L'articolo 3 dell'atto delegato complementare prevede che le modifiche ivi contenute si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che a decorrere da questa data le imprese non finanziarie devono comunicare l'ammissibilità, la non ammissibilità e l'allineamento delle attività legate all'energia nucleare e al gas fossile, in conformità all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, dell'atto delegato «Informativa» modificato ⁽²²⁾. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo atto delegato, il primo esercizio corrisponde all'esercizio (finanziario) del 2022.

2. Qual è l'approccio previsto per la comunicazione delle informazioni relative alla tassonomia con riferimento agli obiettivi ambientali?

Al momento della pubblicazione della presente comunicazione, la Commissione non ha adottato alcun regolamento delegato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia per stabilire criteri di vaglio tecnico delle attività economiche connessi a obiettivi ambientali non climatici.

Per quanto concerne gli articoli da 4 a 8 del regolamento sulla tassonomia, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), le imprese comunicanti dovrebbero in linea di principio rendere note informazioni relative agli obiettivi ambientali non climatici dal 1° gennaio 2023. Le imprese comunicanti non possono ottemperare agli obblighi di informativa sull'allineamento e sull'ammissibilità alla tassonomia in assenza di un regolamento delegato che stabilisca i criteri di vaglio tecnico. Ciò è dovuto al fatto che:

- le attività economiche allineate alla tassonomia sono definite anche per mezzo della conformità ai criteri che dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, come previsto all'articolo 3, lettera d), del regolamento sulla tassonomia; e
- le attività economiche ammissibili alla tassonomia sono definite per mezzo della descrizione delle attività economiche negli atti delegati adottati a norma degli articoli di cui sopra.

Finché non diventa applicabile un regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, l'atto delegato «Informativa» consente quindi di considerare, valutare e comunicare l'ammissibilità e l'allineamento alla tassonomia soltanto in relazione agli obiettivi climatici (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici).

⁽²¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

⁽²²⁾ Conformemente all'atto delegato «Informativa», fino al 31 dicembre 2023 le imprese finanziarie dovranno comunicare solo gli elementi richiesti dall'articolo 10, paragrafo 3, per quanto riguarda l'ammissibilità e la non ammissibilità delle attività legate all'energia nucleare e al gas fossile. A tal fine dovranno avvalersi dei modelli 1, 4 e 5 di cui all'allegato XII, relativi alla comunicazione dell'ammissibilità alla tassonomia ex articolo 8, paragrafo 8, dell'atto delegato «Informativa». Dal 1° gennaio 2024 le imprese finanziarie dovranno comunicare anche gli indici di allineamento alla tassonomia delle attività legate all'energia nucleare e al gas fossile utilizzando i modelli 2 e 3 di cui all'allegato XII dell'atto delegato «Informativa», come previsto dall'articolo 8, paragrafo 8, del medesimo atto. Devono calcolare le attività legate all'energia nucleare e al gas fossile nei loro KPI utilizzando i dati più recenti disponibili e gli indicatori fondamentali di prestazione delle loro controparti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, dell'atto delegato «Informativa».

Ne consegue che nel 2023 le imprese non finanziarie non sono tenute a comunicare l'ammissibilità e l'allineamento per gli altri quattro obiettivi ambientali.

3. Qual è l'impatto della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD) sui soggetti tenuti a comunicare informazioni ai sensi dell'atto delegato «Informativa»?

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, soltanto le imprese soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva contabile (disposizioni introdotte dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, NFRD) sono tenute a comunicare i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e dell'atto delegato «Informativa» ⁽²³⁾.

L'articolo 19 bis e l'articolo 29 bis della direttiva contabile sono stati modificati dalla CSRD. A seguito dell'entrata in vigore della CSRD, le imprese soggette all'obbligo di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia e dell'atto delegato «Informativa» saranno le seguenti ⁽²⁴⁾:

- (i) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (con prima pubblicazione nel 2025):
 - le grandi imprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile («grandi imprese» o «imprese di grandi dimensioni») che costituiscono enti di interesse pubblico a norma dell'articolo 2, punto 1), di tale direttiva e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
 - gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva contabile («grande gruppo») e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- (ii) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva (con prima pubblicazione nel 2026):
 - le grandi imprese e le imprese madri di un grande gruppo, diverse da quelle di cui al punto i);
- (iii) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva (con prima pubblicazione nel 2027):
 - le piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva contabile, escluse le microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, con titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE («PMI quotate escluse le microimprese»);
 - gli enti piccoli e non complessi, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽²⁵⁾, purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate escluse le microimprese;
 - le imprese di assicurazione captive definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE ⁽²⁶⁾ e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della medesima direttiva, purché si tratti di grandi imprese o PMI quotate escluse le microimprese.

Lo stesso approccio graduale si applicherà alle imprese di paesi terzi con titoli quotati sui mercati regolamentati dell'UE, in quanto la CSRD ha modificato anche la direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza) ⁽²⁷⁾.

⁽²³⁾ Per maggiori dettagli, si rimanda alla risposta alla domanda 1 della prima comunicazione della Commissione.

⁽²⁴⁾ Cfr. articolo 5 sul recepimento della CSRD.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽²⁷⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

4. Quando e in che modo le informazioni relative alla tassonomia dovrebbero essere verificate da revisori esterni? Come cambieranno le cose con l'applicazione della CSRD?

Attualmente alle informazioni relative alla tassonomia si applicano le norme sulla verifica di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della suddetta direttiva ⁽²⁸⁾. In conformità alle norme nazionali di recepimento della NFRD, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile deve verificare se è stata fornita la dichiarazione di carattere non finanziario o la relazione distinta di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, o all'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva contabile contenente le informazioni relative alla tassonomia. La legislazione nazionale può richiedere che tali informazioni siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.

Dopo che la CSRD sarà diventata applicabile per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, secondo il calendario graduale illustrato nella risposta alla domanda 3, alle informazioni comunicate a norma dell'atto delegato «Informativa» si applicheranno le norme sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità previste dalla CSRD.

Ai sensi della CSRD ⁽²⁹⁾, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile (o il fornitore indipendente di servizi di verifica, se consentito dallo Stato membro interessato) dovrebbe esprimere un parere basato su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della CSRD, compresa l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

Inoltre l'atto delegato «Clima» richiede specificamente che, per determinate attività, la conformità ai criteri di vaglio tecnico sia verificata da una terza parte indipendente, in ragione della complessità dei criteri stessi: è il caso ad esempio della riduzione quantificata delle emissioni di serra nel ciclo di vita per diverse attività economiche ⁽³⁰⁾.

5. Le imprese stabilite nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) sono tenute a comunicare l'allineamento alla tassonomia delle loro attività economiche?

Il mercato unico garantisce la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Il SEE è un'area di libero scambio e libera circolazione delle persone costituita dagli Stati membri dell'UE, dalla Norvegia, dall'Islanda e dal Liechtenstein. In linea di principio, in tutto il SEE vengono applicate le medesime norme al fine di preservare un mercato omogeneo. Di conseguenza, nel caso delle comunicazioni relative alla tassonomia si dovrebbero applicare i medesimi requisiti, a condizione che le norme siano integrate nell'*acquis* del SEE.

6. Come garantire che la comunicazione volontaria di informazioni relative all'allineamento alla tassonomia delle proprie attività economiche non contraddica o travisi l'informativa obbligatoria prevista dall'atto delegato «Informativa»?

La comunicazione volontaria ⁽³¹⁾ dell'allineamento alla tassonomia è un concetto generico applicabile a una casistica eterogenea, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- comunicazione anticipata dell'allineamento alla tassonomia da parte di soggetti non ancora obbligati a farlo, bensì tenuti soltanto a comunicare l'ammissibilità alla tassonomia (ad esempio comunicazione dell'allineamento alla tassonomia in anticipo rispetto alle tempistiche di cui all'articolo 10 dell'atto delegato «Informativa»);
- comunicazione da parte di soggetti su cui non grava alcun obbligo di comunicazione relativo alla tassonomia a norma dell'articolo 8 del regolamento in materia, ossia comunicazione da parte di soggetti che non sono tenuti a pubblicare informazioni non finanziarie ai sensi della NFRD/CSRD.

⁽²⁸⁾ L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia chiarisce che «[q]ualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili [...]».

⁽²⁹⁾ Cfr. risposta alla domanda 3 della presente comunicazione, che illustra nel dettaglio l'introduzione graduale delle norme di rendicontazione previste dalla CSRD.

⁽³⁰⁾ Cfr. ad esempio il considerando 11 dell'atto delegato «Clima» e i punti 3.6, 3.10, 3.13, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.19, 4.22, 4.23 dell'allegato I, che riguardano attività manifatturiere e legate all'energia.

⁽³¹⁾ Per maggiori informazioni sul concetto di comunicazione volontaria, cfr. risposta alla domanda 7 della prima comunicazione della Commissione.

In tutti questi casi i soggetti comunicanti cui si applica l'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dovrebbero chiarire la base per la preparazione della comunicazione volontaria, compreso il fatto che la comunicazione anticipata è altrimenti conforme alle prescrizioni dell'atto delegato «Informativa» ⁽³²⁾.

Ai soggetti comunicanti cui non si applica l'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia si raccomanda di seguire il medesimo approccio (illustrato sopra).

Quando un'impresa rende pubbliche informazioni su base volontaria oltre a quelle obbligatorie, è opportuno chiarire la differenza tra le due. Come indicato nella risposta alla domanda 7 della prima comunicazione della Commissione, le informazioni comunicate volontariamente non dovrebbero godere di maggiore rilievo rispetto a quelle obbligatorie e non dovrebbero contraddire né travisare le informazioni obbligatorie ai sensi dell'atto delegato «Informativa» ⁽³³⁾.

Quando le comunicazioni obbligatorie richiamano informazioni relative all'allineamento alla tassonomia comunicate su base volontaria, i soggetti comunicanti devono indicare, se disponibili, anche le corrispondenti informazioni qualitative e/o quantitative sulle comunicazioni obbligatorie.

Nelle comunicazioni volontarie relative alla tassonomia i soggetti dovrebbero tenere altresì conto degli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sugli indicatori alternativi di performance ⁽³⁴⁾, nonché delle relative domande e risposte ⁽³⁵⁾.

7. Come funziona la comunicazione di informazioni comparative nel contesto dell'atto delegato «Informativa»?

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'atto delegato «Informativa», nell'anno N l'impresa comunicante deve rendere noti i KPI pubblicati in tale anno e nell'anno N-1. Il secondo comma chiarisce che l'anno N-1, per il quale le imprese non finanziarie pubblicano i primi KPI, inizia nel 2023.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo atto delegato, nel 2023 le imprese non finanziarie dichiaranti devono divulgare soltanto i primi KPI, ossia quelli relativi all'esercizio 2022.

Nel 2024 le imprese non finanziarie dovranno divulgare i KPI per l'esercizio 2023 e, come informazione comparativa, i KPI pubblicati nel 2023 per l'esercizio 2022.

Sempre nel 2024 le imprese finanziarie comunicanti dovranno divulgare i KPI per l'esercizio 2023 senza informazioni comparative. Nel 2025 le imprese finanziarie e non finanziarie dovranno pubblicare i KPI per l'esercizio 2024 unitamente ai KPI comparativi dell'anno precedente, ossia i KPI pubblicati nel 2024 per l'esercizio 2023, e così via.

8. Come dovrebbero procedere le imprese comunicanti per evitare il «doppio conteggio» in caso di attività che contribuiscono a più obiettivi ambientali?

Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici

Fino a quando i futuri atti delegati non avranno stabilito criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale agli obiettivi ambientali non climatici, può essere valutato e comunicato soltanto l'allineamento alla tassonomia rispetto agli obiettivi climatici (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici).

Il contributo di una determinata attività alla mitigazione e all'adattamento dovrebbe essere valutato in base alla natura dell'attività in questione.

⁽³²⁾ Per ulteriori dettagli cfr. documento dei servizi della Commissione, *Domande frequenti sulle modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'articolo 8 dell'atto delegato «Informativa»*, in particolare la nota 35 nel contesto della risposta alla domanda 31.

⁽³³⁾ Ulteriori orientamenti sulla comunicazione volontaria e sull'uso di stime per le informazioni sull'ammissibilità nel primo anno (o nei primi anni) di comunicazione sono forniti dalla piattaforma sulla finanza sostenibile nell'appendice al seguente indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-12/sustainable-finance-taxonomy-eligibility-reporting-voluntary-information_en.pdf (solo in EN).

⁽³⁴⁾ ESMA/2015/1415it – ESMA, *Orientamenti – Indicatori alternativi di performance*.

⁽³⁵⁾ ESMA32-51-370 – *Domande e risposte sugli indicatori alternativi di performance*, 1° aprile 2022 (solo in EN) (questo documento potrebbe essere oggetto di aggiornamenti; fare sempre riferimento alla versione più recente disponibile sul sito web dell'ESMA: <https://www.esma.europa.eu/>).

Per quanto concerne il KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx), in conformità all'allegato I, punto 1.1.2.2, ultimo paragrafo, dell'atto delegato «Informativa», le spese in conto capitale di un'attività che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono in alcuni casi diverse, per natura e per portata, dalle spese in conto capitale che rendono tale attività adattata ai cambiamenti climatici, e risultano quindi facili da distinguere. Potrebbe essere questo il caso di una soluzione di adattamento esterna all'attività allineata in termini di mitigazione (ossia una misura/un progetto identificabile e attuata/o separatamente) o di una soluzione che figura nel piano di adattamento dell'attività/attivo esistente. Ad esempio le spese in conto capitale per costruire un parco eolico onshore vicino alla costa, attività che dovrebbe essere valutata in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, andrebbero distinte dalle spese in conto capitale sostenute per proteggere il parco eolico dall'innalzamento del livello del mare o dall'erosione della costa, che dovrebbero invece essere valutate in termini di adattamento.

Diversamente, se la soluzione di adattamento è parte integrante del progetto di un nuovo attivo che è di per sé allineato in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici ⁽³⁶⁾, potrebbe essere difficile distinguere le spese in conto capitale riconducibili all'adattamento da quelle riconducibili alla mitigazione. In questo caso nelle spese in conto capitale per la mitigazione dei cambiamenti climatici potrebbero rientrare anche quelle per la soluzione di adattamento integrata. Ad esempio un nuovo parco eolico offshore dovrebbe essere progettato in modo da essere resiliente all'impatto dell'innalzamento del livello del mare (ossia soddisfare il criterio DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici) perché lo si possa considerare allineato in termini di mitigazione. L'operatore potrebbe avere difficoltà a reperire informazioni comparative sulle spese in conto capitale di un impianto eolico offshore non adattato all'innalzamento del livello del mare. In situazioni del genere, le spese in conto capitale dovrebbero essere comunicate soltanto in relazione all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per quanto concerne il KPI relativo al fatturato, in conformità con l'allegato I, punto 1.1.1, secondo paragrafo, dell'atto delegato «Informativa», il fatturato generato da un'attività adattata ai cambiamenti climatici non può essere conteggiato al numeratore del KPI relativo al fatturato dell'impresa, fatto salvo il caso in cui tale attività:

- sia un'attività che consente l'adattamento ai cambiamenti climatici ⁽³⁷⁾; oppure
- sia allineata con l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici o con qualsiasi obiettivo ambientale non climatico.

Di conseguenza il fatturato generato da un parco eolico onshore adattato ai cambiamenti climatici può essere conteggiato nel KPI relativo al fatturato dell'impresa soltanto se il parco eolico è allineato alla tassonomia per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, e dovrebbe essere comunicato nel contesto dell'obiettivo di mitigazione. Il KPI relativo al fatturato per l'adattamento non sarebbe comunicato per le attività che sono soltanto adattate alla tassonomia.

Nel caso di attività adattate che consentono di apportare un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici, l'impresa può conteggiare i ricavi che ne derivano al numeratore del KPI relativo al fatturato per l'obiettivo di adattamento (colonna 6), contrassegnandolo con la A di «abilitante» (colonna 20). Se l'attività contribuisce in modo sostanziale anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio con l'imboschimento), l'impresa può conteggiare i ricavi che ne derivano al numeratore del KPI relativo al fatturato per l'obiettivo di mitigazione (colonna 5) ⁽³⁸⁾. Ad esempio un'impresa non finanziaria potrebbe comunicare il fatturato derivante da un'attività di imboscimento con alberi adattati al clima in una località a rischio di siccità (ad es. alberi resistenti alla siccità) a titolo dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici (colonna 5), e il fatturato derivante dalla vendita di semi e giovani alberi resistenti alla siccità a titolo dell'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici (colonna 6). L'impresa dovrebbe seguire un approccio analogo per le spese operative (OpEx), comunicando quelle relative all'imboschimento nel contesto dell'obiettivo di mitigazione e quelle relative alla vendita di semi e giovani alberi giovani nel contesto dell'obiettivo di adattamento.

Per le attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, trattamento delle spese in conto capitale ⁽³⁹⁾ sostenute per soddisfare i criteri DNSH per obiettivi ambientali non climatici

Nel caso delle attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, le imprese comunicanti potrebbero sostenere spese in conto capitale per soddisfare i criteri DNSH per obiettivi ambientali non climatici. Ad esempio un fabbricante di autovetture che gestisce uno stabilimento di produzione di veicoli elettrici ⁽⁴⁰⁾ conformi ai criteri di contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici potrebbe dover sostenere

⁽³⁶⁾ I criteri di vaglio tecnico DNSH per l'adattamento ai cambiamenti climatici richiedono che, per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l'operatore economico integri le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano sull'attività al momento della progettazione e della costruzione e provveda ad attuarle prima dell'inizio delle operazioni.

⁽³⁷⁾ Le attività che consentono di apportare un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici (come alcuni tipi di attività di ingegneria, assicurative e di istruzione) possono comunicare il KPI relativo al fatturato per l'adattamento ai cambiamenti climatici ma non per la mitigazione, dato che per tali attività non esistono criteri riguardanti il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

⁽³⁸⁾ Nel caso in cui l'attività non sia abilitante, il KPI relativo al fatturato per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici deve essere comunicato in una riga distinta, senza contrassegnarlo con la lettera A. In tutti i casi l'impresa deve evitare il doppio conteggio, conformemente all'allegato I, punto 1.2.2.2. Il KPI indicato nella colonna 4 dovrebbe corrispondere al dato nella colonna 18.

⁽³⁹⁾ Il fatturato dell'attività sarebbe conteggiato al numeratore del KPI relativo al fatturato soltanto dopo che questa è diventata allineata alla tassonomia.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. l'atto delegato «Clima», allegato I, punto 3.3 «Fabbricazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti».

spese in conto capitale per soddisfare i criteri DNSH in relazione agli obiettivi dell'economia circolare o della prevenzione dell'inquinamento al fine di allineare la produzione alla tassonomia. Tali spese non possono essere comunicate a titolo dei suddetti obiettivi ambientali (colonna 8 o 9 del modello di cui all'allegato II) perché, in relazione a questi obiettivi, l'attività raggiunge soltanto il livello di prestazione DNSH e non sono ancora stati stabiliti criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale ⁽⁴¹⁾. Le spese in questione dovrebbero invece essere comunicate a titolo dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici (colonna 5 del modello di cui all'allegato II) poiché sono servite ad allineare alla tassonomia un'attività che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione soddisfacendo i criteri DNSH per altri obiettivi.

Trattamento di un'attività che contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali (oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici)

Una volta stabiliti, in un futuro atto delegato, i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono agli obiettivi ambientali, potrebbe risultare che alcune di esse contribuiscono in modo sostanziale a più obiettivi oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

La comunicazione di informazioni riguardo a tali attività nel contesto dell'atto delegato «Informativa», in particolare dell'allegato I, punto 1.2.2.2, potrebbe essere oggetto di ulteriori chiarimenti quando saranno stati fissati i criteri di vaglio tecnico.

9. Quale dovrebbe essere il livello di consolidamento dei KPI di un'impresa madre rispetto i) alle sue controllate di paesi terzi e ii) alle sue attività/ai suoi attivi in paesi terzi o a quelli delle sue controllate nell'UE? Dove comunicare i KPI?

Conformemente all'allegato I, punto 2, lettera f), dell'atto delegato «Informativa», i KPI devono essere forniti a livello di singola impresa, laddove quest'ultima rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile stabiliscono se le imprese comunicanti debbano preparare una dichiarazione individuale o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario che includa le informative relative alla tassonomia ⁽⁴²⁾. Ogni impresa comunicante deve redigere una dichiarazione individuale di carattere non finanziario fatto salvo il caso in cui la sua impresa madre prepari una dichiarazione consolidata che include già l'impresa comunicante. Ogni impresa madre deve redigere una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fatto salvo il caso in cui la sua controllante la includa, insieme alle imprese figlie, in una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Di conseguenza, al fine di fornire KPI consolidati, le imprese madri dovrebbero consolidare:

- tutte le loro controllate, comprese quelle in paesi terzi, come previsto dal capo 6 della direttiva contabile;
- tutte le loro attività (ossia fatturato, spese in conto capitale, spese operative) e tutti i loro attivi e quelli delle loro controllate/dei loro enti nell'UE e in paesi terzi, compresi attività e attivi in paesi terzi.

Ciò implica che per i KPI a livello di gruppo consolidato si dovrebbero utilizzare i ricavi netti consolidati e le spese in conto capitale e operative consolidate ai sensi della direttiva contabile, indipendentemente dal fatto che una parte di tali ricavi e spese sia realizzata o sostenuta nell'UE o in un paese terzo.

Questo approccio al consolidamento vale anche per la CSRD, che esenta un'impresa figlia dall'obbligo di redigere e pubblicare la propria rendicontazione di sostenibilità se è inclusa, insieme alle proprie imprese figlie, nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di un'impresa madre preparata in conformità con i principi UE di rendicontazione di sostenibilità o con principi considerati equivalenti da un atto di esecuzione della Commissione. Tuttavia l'articolo 19 bis, paragrafo 10, e l'articolo 29 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, escludono esplicitamente da tale esenzione le imprese di grandi dimensioni (grandi imprese) con titoli ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati dell'UE.

Inoltre l'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, richiedono che le imprese presentino la propria rendicontazione di sostenibilità in un'apposita sezione chiaramente identificata della relazione sulla gestione o della relazione sulla gestione consolidata, a seconda dei casi. Le imprese soggette alla CSRD dovranno rendere noti i propri KPI relativi alla tassonomia nella medesima sezione

⁽⁴¹⁾ Una volta stabiliti i criteri di vaglio tecnico per tali obiettivi, potrebbero essere necessarie ulteriori spese in conto capitale per assicurarsi che l'attività contribuisca in modo sostanziale al loro conseguimento.

⁽⁴²⁾ Per maggiori dettagli cfr. risposta alla domanda 1 della prima comunicazione della Commissione.

della relazione sulla gestione o della relazione sulla gestione consolidata. Ai sensi del nuovo articolo 29 quinquies della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, le imprese soggette alla CSRD dovranno redigere la relazione sulla gestione nel formato leggibile da un dispositivo automatico di cui al regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione ⁽⁴³⁾; dovranno inoltre marcare la sezione della rendicontazione di sostenibilità all'interno della relazione sulla gestione, compresi i KPI relativi alla tassonomia, conformemente alla tassonomia digitale che sarà adottata tramite modifica di tale regolamento.

10. Qual è il livello di consolidamento dei KPI dei gruppi di paesi terzi che hanno un'impresa figlia nell'UE soggetta alla NFRD?

Attualmente un'impresa comunicante che è figlia di un'impresa madre di un paese terzo deve fornire, nella dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 della direttiva contabile, KPI individuali non consolidati. Se è a sua volta madre di altre imprese figlie deve fornire, nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva contabile, KPI che consolidino le proprie imprese figlie. Le esenzioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, e all'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile si applicano soltanto se l'impresa capogruppo di un paese terzo pubblica una relazione sulla gestione consolidata o una relazione distinta, redatta in conformità agli articoli 29 e 19 bis o 29 bis della medesima direttiva, che include tutte le imprese figlie pertinenti.

A seguito dell'entrata in applicazione della CSRD ⁽⁴⁴⁾, un'impresa figlia di un'impresa madre di un paese terzo soggetta agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva contabile dovrà pubblicare la propria rendicontazione di sostenibilità a livello consolidato se è a sua volta impresa madre. Tale impresa figlia sarà esentata dall'obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità se è inclusa, insieme alle proprie imprese figlie, nella rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre di un paese terzo redatta in conformità con i principi UE di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) o con principi considerati equivalenti da un atto di esecuzione della Commissione. Tuttavia l'articolo 19 bis, paragrafo 10, e l'articolo 29 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile escludono esplicitamente dall'esenzione le imprese di grandi dimensioni (grandi imprese) con titoli ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati dell'UE.

Per un periodo di transizione di 7 anni dall'entrata in vigore della CSRD, un'impresa comunicante soggetta all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva contabile che è figlia di un'impresa madre di un paese terzo può fornire, in una rendicontazione consolidata di sostenibilità, KPI che consolidino tutte le imprese figlie dell'UE dell'impresa capogruppo di un paese terzo soggette all'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della medesima direttiva. L'impresa comunicante deve essere una delle imprese figlie nell'Unione del gruppo che ha generato i ricavi più elevati nell'Unione in almeno uno dei cinque esercizi precedenti (su base consolidata, se del caso). Dopo il periodo di transizione, l'impresa comunicante che è impresa figlia nell'UE di un'impresa madre di un paese terzo ⁽⁴⁵⁾ non potrà essere esentata dall'obbligo di pubblicare la propria rendicontazione di sostenibilità (a livello consolidato, se è a sua volta un'impresa madre) fatto salvo il caso in cui la sua impresa madre di un paese terzo pubblichi una rendicontazione consolidata di sostenibilità al proprio livello (fornendo cioè i KPI consolidati dell'impresa madre di un paese terzo) redatta in conformità agli ESRS o a principi equivalenti.

11. Un'impresa figlia soggetta alla NFRD/CSRD può essere esentata dall'obbligo di comunicare informazioni relative alla tassonomia se la sua impresa madre le fornisce già a livello consolidato, su base obbligatoria o volontaria?

Attualmente le imprese esentate dalla pubblicazione di informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile sono esenti anche dall'obbligo di fornire informazioni relative alla tassonomia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tali disposizioni, ossia se le informazioni relative alla tassonomia dell'impresa esentata sono incluse nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario o in una relazione distinta di un'altra impresa (madre).

⁽⁴³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

⁽⁴⁴⁾ Cfr. le spiegazioni sull'applicazione per fasi fornite nella risposta alla domanda 3 della presente comunicazione.

⁽⁴⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD.

Se l'impresa madre non è tenuta a redigere una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario o una relazione distinta, e lo fa su base volontaria, l'impresa figlia non può essere esentata dall'obbligo di fornire informazioni relative alla tassonomia in conformità con l'atto delegato «Informativa», fatto salvo il caso in cui l'impresa madre pubblichi una relazione sulla gestione consolidata che includa l'impresa figlia e che sia redatta in conformità agli articoli 29 e 19 bis o 29 bis della direttiva contabile.

La CSRD introduce esenzioni analoghe a quelle dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile:

- un'impresa figlia è esentata se è inclusa, insieme alle sue figlie, nella relazione sulla gestione consolidata di un'impresa madre redatta in conformità alla direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, e se sono soddisfatte le condizioni aggiuntive di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9. L'esenzione si applica anche nel caso in cui l'impresa figlia sia figlia di un'impresa di un paese terzo;
- un'impresa madre è esentata se è inclusa, insieme alle sue figlie, nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa redatta in conformità alla direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, e se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 8. L'esenzione si applica anche nel caso in cui l'impresa madre sia figlia di un'impresa di un paese terzo;

Le imprese di grandi dimensioni con titoli ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati dell'UE sono escluse dall'esenzione (articolo 19 bis, paragrafo 10, e articolo 29 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD).

12. Quando un'impresa comunicante è tenuta a fornire KPI consolidati, deve fornire anche i KPI delle sue imprese figlie?

L'articolo 29 bis della direttiva contabile prevede che le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni pubblichino una rendicontazione consolidata di sostenibilità a livello di gruppo. L'obiettivo è comunicare le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Ai sensi dell'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, se identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue imprese figlie, l'impresa madre deve fornire una spiegazione adeguata dei rischi e degli impatti di queste ultime. L'impresa madre deve inoltre indicare quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui rispettivamente all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8. In questi casi la rendicontazione consolidata di sostenibilità dovrebbe fornire, nelle informazioni contestuali, anche i KPI relativi alla tassonomia a livello di impresa figlia.

13. Esiste una soglia minima di fatturato, spese in conto capitale e spese operative al di sotto della quale le imprese non sono tenute a comunicare l'ammissibilità o l'allineamento alla tassonomia delle loro attività economiche («soglia di rilevanza»)?

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, le imprese soggette alla NFRD/CSRD sono tenute a comunicare la percentuale del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative associate ad attività economiche allineate alla tassonomia. L'atto delegato «Informativa» precisa ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare. Non è prevista alcuna esenzione da quest'obbligo.

Se, per mancanza di dati o elementi, non sono in grado di accertare la conformità ai criteri di vaglio tecnico delle attività ammissibili alla tassonomia che non sono rilevanti per il loro business, le imprese interessate dovrebbero indicare che tali attività non sono allineate alla tassonomia senza ulteriori valutazioni.

Inoltre l'allegato I, punto 1.1.3.2, consente una certa flessibilità nella comunicazione del KPI relativo alle spese operative (OpEx) quando queste sono considerate «non rilevanti» per il modello aziendale di un'impresa non finanziaria. In tal caso l'impresa comunicante:

- è esentata dal calcolo del numeratore del KPI relativo alle spese operative e comunica un numeratore pari a zero;
- comunica il valore totale del denominatore relativo alle spese operative;
- spiega perché le spese operative (ossia le spese operative totali, corrispondenti al denominatore come definito nell'atto delegato «Informativa») non sono rilevanti per il suo modello aziendale.

Di conseguenza le imprese che hanno spese operative ammissibili (numeratore) nulle o esigue ma spese operative totali significative (denominatore) non dovrebbero avvalersi dell'esenzione.

L'esenzione dal calcolo del KPI relativo alle spese operative non equivale tuttavia a un'esenzione dall'obbligo di divulgare informazioni complete, dato che le imprese comunicanti sono comunque tenute a spiegare perché le spese operative non sono rilevanti per il loro modello aziendale.

14. Come trattare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative delle *joint venture* quando si comunicano i KPI relativi alla tassonomia?

Stando all'IFRS 11, una *joint venture* è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa. Sempre stando all'IFRS 11, le partecipazioni in una *joint venture* sono rilevate come investimenti e contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, fatto salvo il caso in cui il soggetto sia esentato dall'applicazione del metodo del patrimonio netto come specificato nel suddetto principio (IFRS 11, punto 24).

Tuttavia, per delineare un quadro accurato dei loro investimenti allineati alla tassonomia, e in conformità con l'allegato I, punto 1.2.3, le imprese non finanziarie possono pubblicare volontariamente KPI supplementari, basati su fatturato, spese in conto capitale e spese operative, che includono investimenti nel capitale di *joint venture*, ai sensi dell'IFRS 11 o dello IAS 28, su base pro rata corrispondente alla loro quota di capitale della *joint venture*.

15. Come contabilizzare gli strumenti di copertura (comprese le vendite a termine di energia elettrica)?

L'importo del fatturato comunicato dovrebbe corrispondere a quello contabilizzato ai sensi dello IAS 1, punto 82, lettera a). Le variazioni del *fair value* (valore equo) degli strumenti di copertura utilizzati in una relazione di copertura qualificata nel quadro dell'IFRS 9 possono incidere sull'importo del fatturato quando è questo ad essere oggetto della copertura. Tali variazioni non sono però contabilizzate conformemente allo IAS 1, punto 82, lettera a), bensì costituiscono un guadagno o una perdita da strumento di copertura e non rientrano quindi nel KPI relativo al fatturato.

16. Come adeguare i KPI delle imprese non finanziarie per tenere conto delle obbligazioni ecosostenibili che queste hanno emesso ed evitare il doppio conteggio? Come trattare le obbligazioni/i titoli di debito ecosostenibili e affrontare i rischi correlati di doppio conteggio?

L'atto delegato «Informativa» impone alle imprese finanziarie di utilizzare i KPI delle imprese non finanziarie quando includono nei propri GAR/GIR esposizioni verso queste ultime, fatta eccezione per talune esposizioni per le quali è noto che l'impiego dei proventi è allineato alla tassonomia, ad esempio le obbligazioni sostenibili emesse da imprese non finanziarie. Le obbligazioni sostenibili possono essere conteggiate al numeratore del GAR/GIR fino a concorrenza dell'importo delle spese allineate alla tassonomia coperte dai loro proventi, ossia oltre la percentuale del KPI a livello aziendale e potenzialmente fino al 100 % dell'esposizione verso di esse.

Nei casi in cui i proventi delle obbligazioni sostenibili sono utilizzati per coprire spese in conto capitale allineate alla tassonomia, tali spese trovano già riscontro nel GAR/GIR⁽⁴⁶⁾ dell'impresa finanziaria. Al tempo stesso, queste rientrano anche nel KPI relativo alle spese in conto capitale dell'impresa non finanziaria e verrebbero conteggiate per una seconda volta nel GAR/GIR quando si calcola il KPI dell'impresa finanziaria basato sui KPI relativi alle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie di investimenti. Al fine di evitare il doppio conteggio, le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare un KPI adeguato relativo alle spese in conto capitale, che l'impresa non finanziaria dovrebbe comunicare unitamente ai KPI non adeguati⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁶⁾ L'impresa finanziaria comunica GAR/GIR basati sui KPI relativi al fatturato delle imprese beneficiarie degli investimenti e GAR/GIR basati sui KPI relativi alle spese in conto capitale di tali imprese, in conformità all'allegato III, punto 1.2, all'allegato V, punto 1.2.1, quarto paragrafo, lettera a), all'allegato VII, punto 2.4, primo paragrafo, e all'allegato IX, punto 1, quarto paragrafo.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 7, paragrafo 4, ultimo comma, dell'atto delegato «Informativa».

Le spese in conto capitale allineate alla tassonomia coperte dai proventi di un'obbligazione sostenibile rappresentano la creazione (o l'ampliamento) di attivi/macchinari allineati alla tassonomia che potrebbero essere utilizzati nel processo di produzione di prodotti allineati alla tassonomia e quindi generare fatturato allineato alla tassonomia. Tale fatturato rientrerebbe nel KPI relativo al fatturato dell'impresa non finanziaria. Di conseguenza lo stesso fatturato allineato alla tassonomia verrebbe conteggiato due volte nel GAR/GIR dell'impresa finanziaria: attraverso l'inclusione diretta dell'obbligazione sostenibile e attraverso l'inclusione di altre esposizioni verso l'impresa non finanziaria, moltiplicate per il KPI relativo al fatturato. Al fine di evitare il doppio conteggio, le imprese finanziarie dovrebbero utilizzare un KPI adeguato relativo al fatturato, che l'impresa non finanziaria dovrebbe comunicare unitamente ai KPI non adeguati fino alla scadenza dell'obbligazione sostenibile.

Per quanto concerne i KPI relativi alle spese in conto capitale e/o alle spese operative, le imprese non finanziarie che hanno emesso una o più obbligazioni sostenibili con impegno dei proventi che finanziano, in parte o in toto, le loro spese in conto capitale e/o operative durante l'esercizio dovrebbero comunicare anche i corrispondenti KPI adeguati, di modo che le imprese finanziarie non conteggino due volte tali spese nelle loro altre esposizioni verso imprese non finanziarie ⁽⁴⁸⁾. Dal numeratore dei KPI adeguati relativi alle spese in conto capitale e/o alle spese operative deve essere dedotta la parte di spese allineate alla tassonomia sostenute durante l'esercizio che è stata finanziata attraverso l'emissione di obbligazioni sostenibili con impegno dei proventi.

Analogamente, nel caso dei KPI relativi al fatturato, le imprese non finanziarie emettitrici di obbligazioni sostenibili con impegno dei proventi che finanziano, anche in parte, attività allineate alla tassonomia (e le relative spese in conto capitale e spese operative) impiegate nella produzione di fatturato allineato alla tassonomia durante l'esercizio dovrebbero divulgare anche KPI adeguati relativi al fatturato fino alla scadenza delle obbligazioni sostenibili ⁽⁴⁹⁾. Dal numeratore del KPI adeguato relativo al fatturato deve essere dedotta la parte di fatturato allineato alla tassonomia che corrisponde alla percentuale di attivi allineati alla tassonomia finanziati utilizzando i proventi di obbligazioni sostenibili.

17. In che modo l'impresa comunicante dovrebbe trattare il fatturato e le spese operative di gruppi in dismissione e attività operative cessate, anche nel contesto dell'IFRS 5?

Si dovrebbe applicare il trattamento contabile di cui all'allegato I, punti 1.1.1. e 1.1.2. I ricavi da attività operative cessate devono essere presentati separatamente dalle attività operative in esercizio (IFRS 5, punto 33) e non possono pertanto essere inclusi alla voce dei ricavi come richiesto dallo IAS 1, punto 82, lettera a). Per contro i ricavi da attivi non correnti o gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita continuano a far parte delle attività operative in esercizio e sono pertanto inclusi alla voce dei ricavi, come richiesto dallo IAS 1, punto 82, lettera a).

Gli attivi che fanno parte di attivi non correnti o di gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita o come attività operative cessate devono essere riclassificati secondo l'IFRS 5 ed essere presentati insieme in una voce distinta dello stato patrimoniale. Fino alla data di classificazione secondo l'IFRS 5 – o, nel caso di attivi non correnti o gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, anche dopo tale data – è possibile effettuare, all'interno dell'esercizio, integrazioni dello stato patrimoniale che in generale rispondono alla definizione di spese in conto capitale. Nel caso di attivi non correnti o gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e di attività operative cessate, tutte le integrazioni che rispondono alla definizione di spese in conto capitale devono essere prese in considerazione nel calcolo del KPI relativo alle spese in conto capitale.

Inoltre i soggetti comunicanti dovrebbero fornire informazioni contestuali ai sensi dell'allegato I, punto 1.2.3, in merito a qualsiasi impatto attuale e futuro sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale derivante dagli attivi non correnti o dai gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita nonché dalle attività operative cessate.

18. In che modo le imprese comunicanti dovrebbero valutare l'ammissibilità alla tassonomia delle attività economiche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia?

L'ammissibilità alla tassonomia delle attività di mitigazione dei cambiamenti climatici o che consentono l'adattamento ai cambiamenti climatici (cfr. domanda 19 della presente comunicazione) può essere valutata esclusivamente sulla base della descrizione dell'attività, indipendentemente dal fatto che l'attività soddisfi o meno i criteri di vaglio tecnico (in linea con le risposte alle domande 3 e 9 della prima comunicazione della Commissione).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. allegato I, punto 1.2.3.2, ultimi paragrafi.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. allegato I, punto 1.2.3.1, ultimo paragrafo.

Per quanto concerne le attività adattate (cfr. domande 8 e 19 della presente comunicazione), al fine di valutare l'ammissibilità alla tassonomia in termini di adattamento ai cambiamenti climatici conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla tassonomia, il titolo o la descrizione dell'attività economica forniti nell'allegato II dell'atto delegato «Clima» non sono di per sé sufficienti per determinare un contributo sostanziale. L'impresa comunicante dovrebbe piuttosto considerare le soluzioni di adattamento che mette in atto e che potrebbero rendere l'attività economica adattata/più resiliente ai cambiamenti climatici. In linea con la risposta alla domanda 5 della prima comunicazione della Commissione, per dimostrare l'ammissibilità alla tassonomia di un'attività, l'impresa deve effettuare una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità in relazione ai più importanti rischi climatici fisici che pesano sulla sua attività economica. Deve inoltre predisporre un piano che illustri come e quando saranno messe in atto soluzioni di adattamento per contrastare tali rischi fisici. Se ad esempio un produttore di cemento accerta che il suo sito di produzione è a rischio di valanghe, può predisporre un piano per installare opere di protezione strutturale quali barriere fermaneve o paravalanghe. L'esistenza di tale piano, basato su una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, rende l'attività economica ammissibile alla tassonomia in termini di adattamento ai cambiamenti climatici. Per essere ammissibile alla tassonomia l'attività economica non deve necessariamente soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico per l'adattamento ai cambiamenti climatici, ossia non occorre garantire che le soluzioni di adattamento siano già state attuate.

19. Da che cosa è costituita la quota del fatturato allineata alla tassonomia, e delle corrispondenti spese in conto capitale/spese operative, derivante dalle attività di cui all'allegato II dell'atto delegato «Clima»?

L'allegato II dell'atto delegato «Clima» distingue tre tipi di attività economiche ammissibili per l'adattamento ai cambiamenti climatici, illustrate di seguito.

1) *Attività adattate:*

attività economiche che possono apportare un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se sono rese resilienti/adattate al clima. Per farlo occorre mettere in atto soluzioni di adattamento capaci di contrastare i più importanti rischi climatici fisici che gravano sulle attività, individuati mediante una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità. Queste attività si qualificano come allineate alla tassonomia se rispettano i sottopunti da 1 a 4 dei criteri generali afferenti al contributo sostanziale all'adattamento. Se ad esempio un produttore di cemento accerta che il suo sito di produzione è a rischio di valanghe, può predisporre un piano per installare opere di protezione strutturale quali barriere fermaneve o paravalanghe. Per tali attività, possono essere considerate allineate alla tassonomia soltanto le spese in conto capitale e le spese operative associate alla messa in opera delle soluzioni di adattamento. Il fatturato di un'attività può essere considerato allineato alla tassonomia soltanto se l'attività stessa è allineata alla tassonomia (cfr. allegato I, punto 1.1.1) in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, nel qual caso il fatturato dovrebbe essere conteggiato soltanto per l'obiettivo di mitigazione; in alternativa potrà essere conteggiato per qualsiasi altro obiettivo ambientale quando sarà entrato in vigore un regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, (cfr. risposte alle domande 5 e 8 della prima comunicazione della Commissione). Diversamente tali attività possono essere comunicate soltanto nel contesto dei KPI relativi alle spese in conto capitale e alle spese operative.

2) *Attività abilitanti:*

attività in grado di apportare un contributo sostanziale fornendo esse stesse soluzioni di adattamento che possono consentire a un'altra attività economica di contribuire in modo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia. Il carattere abilitante è esplicitamente dichiarato nella descrizione dell'attività⁽⁵⁰⁾. Queste attività non seguono i criteri generali afferenti al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e sono limitate alle attività seguenti, che figurano nell'allegato II dell'atto delegato «Clima»:

- 9.1. Attività di ingegneria e relativa consulenza tecnica dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 9.2. Ricerca, sviluppo e innovazione vicini al mercato;

⁽⁵⁰⁾ Nella descrizione dell'attività è aggiunta la dicitura seguente: «Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione».

- 10.1. Assicurazione non vita: sottoscrizione dei pericoli legati al clima;
- 10.2. Riassicurazioni.

Per tali attività, il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative associati al rispetto dei criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato II dell'atto delegato «Clima» possono essere considerati allineati alla tassonomia.

3) *Attività adattate-abilitanti:*

attività economiche che combinano i tipi 1 e 2 di cui sopra, in quanto possono contribuire in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici:

- diventando esse stesse adattate (attività adattata); e
- consentendo ad altre attività di apportare un contributo sostanziale (attività abilitante).

Nella descrizione di queste attività compare la dicitura seguente: «Quando un'attività economica di questa categoria soddisfa il criterio per il contributo sostanziale specificato al punto 5, l'attività è un'attività abilitante a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852, purché soddisfi i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione». Le attività di questo tipo devono soddisfare i criteri generici afferenti al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici che figurano nell'allegato II dell'atto delegato «Clima», nonché criteri supplementari relativi al carattere abilitante. Di conseguenza l'attività può qualificarsi come adattata se soddisfa i sottopunti da 1 a 4 dei criteri afferenti al contributo sostanziale. Se soddisfa anche il sottopunto 5 può essere considerata abilitante, ma deve prima essere adattata. Ad esempio in una scuola soggetta a cedimenti le fondamenta possono essere rafforzate con plinti in calcestruzzo o iniezioni di cemento per rendere l'edificio resiliente ai cambiamenti climatici; si qualificherebbe così come attività adattata. Inoltre la scuola può offrire corsi sul clima, che possono spingere i singoli individui a intraprendere azioni a favore del clima.

Per tali attività, le spese in conto capitale e le spese operative associate alla messa in opera delle soluzioni di adattamento che rendono l'edificio resiliente ai cambiamenti climatici possono essere considerate allineate alla tassonomia in termini di adattamento ai cambiamenti climatici⁽⁵¹⁾ (nell'esempio precedente, le spese in conto capitale per i plinti in calcestruzzo e le iniezioni di cemento). Possono inoltre essere considerati allineati alla tassonomia in termini di adattamento il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative per la fornitura della soluzione di adattamento (nell'esempio i corsi sul clima).

SEZIONE II

DOMANDE FREQUENTI SUL KPI RELATIVO AL FATTURATO

20. Quando un'impresa dovrebbe essere tenuta a comunicare, ai sensi dell'atto delegato «Informativa», un'attività economica svolta da un subappaltatore?

Il soggetto comunicante deve dichiarare il fatturato derivante dalle attività svolte da un subappaltatore nel rispetto del trattamento contabile di cui all'allegato I, punto 1.1.1, dell'atto delegato «Informativa». Di conseguenza dovrebbe stabilire se rilevare i ricavi derivanti da tale attività come ricavi propri secondo i principi stabiliti nell'IFRS 15. Quando i ricavi generati da un subappaltatore sono rilevati come ricavi del soggetto comunicante, devono essere inclusi nel calcolo del KPI relativo al fatturato.

Ad esempio: il soggetto è un operatore di logistica e fornisce ai propri clienti servizi di trasporto di merci su strada (attività 6.6 «Servizi di trasporto di merci su strada», descritta nell'atto delegato «Clima» come «[a]cquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di veicoli appartenenti alla categoria...»). Al fine di fornire i servizi di trasporto, il soggetto può possedere e gestire direttamente alcuni veicoli oppure esternalizzare una parte delle proprie attività stipulando contratti con subappaltatori o fornitori terzi di servizi di trasporto, senza acquistare, avere in leasing o gestire direttamente i veicoli delle categorie previste.

⁽⁵¹⁾ Allegato I, punto 1.1.2.2, ultimo paragrafo, e punto 1.1.3.2, quarto paragrafo.

Il fatturato è generato dai servizi di trasporto nel loro insieme, indipendentemente da come (e da chi) sono svolti; l'attività esternalizzata rientra nell'attività generale 6.6 «Servizi di trasporto di merci su strada» anche se il soggetto non acquista, noleggia né gestisce direttamente i veicoli. Per la parte di attività esternalizzata, il KPI relativo al fatturato da considerare ai fini dell'informativa sulla tassonomia è quello tratto dai bilanci in conformità all'IFRS 15, punti da 34 a B3.

Quando adempie alle obbligazioni di fare nel bilancio agendo per conto proprio (in qualità di principale), il soggetto rileva come ricavo l'importo lordo del corrispettivo cui prevede di avere diritto in cambio dello specifico bene o servizio trasferito. Quando adempie alle obbligazioni di fare in qualità di rappresentante, il soggetto rileva come ricavo l'importo di onorari o commissioni cui prevede di avere diritto per aver provveduto affinché gli specifici beni o servizi siano forniti dal terzo. Come indicato all'allegato 1, punto 1.1.1, dell'atto delegato «Informativa», il fatturato deve comprendere i ricavi rilevati conformemente allo IAS 1, punto 82, lettera a).

21. Come comunicare il fatturato derivante da attività economiche allineate alla tassonomia i cui prodotti sono utilizzati o consumati internamente all'impresa comunicante?

La divulgazione dei dati di cui all'allegato I, punto 1.2.3.1, lettera b), sugli «importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria» è un elemento di informazione contestuale che consente alle imprese comunicanti di spiegare se e come i risultati delle vendite o dei consumi interni di attività economiche allineate alla tassonomia si sono evoluti nel corso dell'esercizio, illustrando i principali fattori trainanti ed elementi di variazione del KPI relativo al fatturato⁽³²⁾. Tali informazioni permettono alle imprese comunicanti di indicare dove e in che modo i prodotti delle attività economiche allineate alla tassonomia (ad esempio l'energia rinnovabile allineata alla tassonomia) sono stati reindirizzati verso il consumo interno e di conseguenza perché non compaiono nel KPI relativo al fatturato, che registra soltanto le vendite esterne.

22. Come assegnare il fatturato alle attività economiche che forniscono ai clienti molteplici servizi o prodotti?

Deve essere applicato il trattamento contabile di cui all'allegato I, punto 1.1.1. In particolare l'IFRS 15 stabilisce i criteri per la rilevazione dei ricavi sulla base delle obbligazioni di fare cui ha adempiuto il soggetto comunicante, compresi i casi in cui più obbligazioni di fare sono combinate e i ricavi sono assegnati alla combinazione. Ai fini della comunicazione del KPI relativo al fatturato, si dovrebbero seguire tali criteri per stabilire come assegnare i ricavi alle diverse attività economiche quando si adempie a più obbligazioni di fare per il medesimo cliente o gruppo di clienti.

Ad esempio: un soggetto stipula un contratto per la costruzione di un'infrastruttura di produzione di energia rinnovabile per conto di un cliente. Il soggetto è competente per la gestione generale del progetto e individua i vari beni o servizi promessi, tra cui servizi di ingegneria, bonifica del sito, fondamenta, acquisto di materiali, costruzione della struttura, installazione di macchinari e tecnologie, finiture. L'assegnazione del fatturato di questo progetto alle diverse attività economiche segue l'analisi effettuata nei bilanci in conformità all'IFRS 15, ossia avviene in funzione del fatto che i beni e i servizi siano distinti o meno dal punto di vista contabile. Se i beni e i servizi sono distinti, il fatturato viene suddiviso e assegnato alle corrispondenti attività economiche sottostanti.

SEZIONE III

DOMANDE FREQUENTI SUL KPI RELATIVO ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE

23. Come trattare i finanziamenti e le sovvenzioni pubblici ricevuti dall'impresa comunicante per finanziare le proprie spese in conto capitale?

La fonte di finanziamento delle spese in conto capitale di un'impresa non finanziaria (ad esempio fonti pubbliche o private, esterne o interne all'impresa, o una loro combinazione) è irrilevante ai fini della valutazione dell'allineamento alla tassonomia di tali spese. Le imprese comunicanti dovrebbero considerare tutte le loro spese in conto capitale per valutarne l'allineamento alla tassonomia, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

⁽³²⁾ Il costo delle vendite interne/dei consumi interni di attività allineate alla tassonomia può rientrare tra le spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.3.2, lettera c).

24. **Ai fini della comunicazione, quando inizia a decorrere il termine da cinque a dieci anni del piano CapEx per le imprese non finanziarie? Il termine vale sia per i piani finalizzati a espandere un'attività economica allineata alla tassonomia che per quelli finalizzati a migliorare un'attività economica ammissibile alla tassonomia in modo da renderla allineata?**

Il termine da cinque a dieci anni per il piano CapEx di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2 inizia a decorrere quando il piano è approvato dall'organo di gestione o da un altro organo delegato. Tale termine si applica sia ai piani che mirano a espandere le attività economiche di un'impresa allineate alla tassonomia, sia a quelli che mirano a migliorare (o avviare) attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa.

25. **Quando inizia a decorrere il termine di 18 mesi per il completamento delle singole misure di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera c)?**

La data di inizio delle singole misure di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera c), dovrebbe coincidere con il momento in cui i principi contabili (ad esempio nello IAS 16, punto 7, per gli attivi materiali e nello IAS 38, punto 21, per gli attivi immateriali) rilevano le spese in conto capitale associate nel bilancio e non già con il momento in cui viene stipulato il contratto per la fornitura del prodotto, del servizio o della misura allineato/a alla tassonomia.

26. **Quanto dev'essere esauriente e preciso un piano CapEx per essere conteggiato al numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale? L'espansione di un'attività economica esistente allineata alla tassonomia nello stesso impianto può essere considerata una spesa in conto capitale ai sensi dell'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera a) o b)?**

Il piano CapEx di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, dovrebbe individuare tutte le misure pianificate che sono necessarie per garantire la conformità dell'attività economica ai criteri di vaglio tecnico e includere una descrizione di tali misure, delle spese ad esse correlate e del calendario di attuazione, compresi i traguardi intermedi significativi, onde consentire agli investitori di monitorare con efficacia l'attuazione del piano di investimento ⁽⁵³⁾. Non dovrebbero essere incluse spese che non servono a garantire la conformità ai criteri, ad esempio spese per aspetti decorativi della struttura nella quale viene svolta l'attività che non hanno alcuna attinenza con le prestazioni ambientali. Le spese operative necessarie per garantire il funzionamento efficace e la manutenzione quotidiana degli attivi allineati alla tassonomia sono pertinenti e dovrebbero essere incluse nel piano OpEx in conformità all'allegato I, punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettere a) e b).

Al fine di stabilire se l'espansione di un'attività economica esistente allineata alla tassonomia possa rientrare tra le spese in conto capitale ai sensi dell'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera a) o b), si dovrebbe considerare il momento in cui l'espansione viene completata e diventa operativa rispetto al momento in cui sono sostenute le spese in conto capitale correlate. Se l'espansione diventa operativa nello stesso esercizio in cui sono state sostenute tutte le spese in conto capitale correlate, può essere conteggiata conformemente al punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera a) (in altre parole per l'espansione non occorre ricorrere al piano CapEx). Al contrario, se l'espansione avviene nel corso di più esercizi, le spese in conto capitale saranno sostenute negli esercizi precedenti al suo completamento. Per poterle contabilizzare come allineate alla tassonomia nell'esercizio in cui sono state sostenute anche se l'espansione non è ancora stata completata, l'impresa dovrebbe ricorrere al piano CapEx di cui al punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera b). La finalità del piano CapEx è fornire un certo grado di garanzia che l'attività oggetto dell'espansione sarà allineata alla tassonomia e consentire su questa base di conteggiare le relative spese in conto capitale come già allineate alla tassonomia, anche se sono sostenute negli esercizi antecedenti il completamento dell'espansione. In entrambi i casi, una volta completata l'espansione, l'attività dovrà soddisfare i criteri di vaglio tecnico pertinenti.

27. **Come presentare l'importo delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettere da a) a c)?**

In linea con l'allegato I, punto 1.2.3.2. «*Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese in conto capitale*», le diverse voci di spesa in conto capitale di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettere da a) a c), relative ad attività economiche allineate alla tassonomia devono essere presentate a livello di attività. Ciò significa che gli importi delle diverse voci di spesa in conto capitale devono essere presentati in forma aggregata per attività. Un'impresa con più attività economiche ammissibili/allineate alla tassonomia deve indicare chiaramente a quale attività si riferisce

⁽⁵³⁾ Si raccomanda alle imprese di integrare i piani CapEx nei piani per la transizione menzionati nella CSRD.

ciascuna voce di spesa in conto capitale. Qualora sia possibile distinguere i singoli importi delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia conformemente all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettere da a) a c), le imprese comunicanti possono scegliere di inserirli nel modello di cui all'allegato II come voci distinte sotto a un'unica attività. L'importo totale delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia per un'attività deve corrispondere alla somma delle voci di cui al punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettere da a) a c), per tutte le attività allineate alla tassonomia. Gli importi delle diverse voci dovrebbero anche essere spiegati adeguatamente nell'ambito delle specifiche e delle informazioni contestuali richieste all'allegato I, punto 1.2.

28. Che cosa comprendono le spese in conto capitale e le spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera c), e punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettera c), ossia le spese relative all'acquisto di prodotti di attività allineate alla tassonomia e a singole misure?

Si rimanda alle spiegazioni nella risposta alla domanda 11 della prima comunicazione della Commissione in merito alle attività/misure che rientrano nell'ambito delle spese in conto capitale e delle spese operative di cui al punto 1.1.2.2, primo paragrafo, lettera c), e al punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettera c) ⁽⁵⁴⁾. Ai fini della presente domanda, i riferimenti all'ammissibilità alla tassonomia contenuti in tale risposta dovrebbero essere letti come riferimenti all'allineamento alla tassonomia.

La portata delle attività/misure pertinenti potrebbe aumentare, dato che col tempo alla tassonomia si aggiungeranno le attività economiche elencate negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia vengono.

29. Come comunicare le spese in conto capitale e le spese operative integrate nelle catene del valore se l'impresa comunicante svolge sia l'attività economica ammissibile alla tassonomia a monte che quella a valle?

Nel caso in cui un'attività intermedia a monte sia definita come attività a sé stante nell'atto delegato «Clima», le spese in conto capitale o le spese operative associate dovrebbero essere valutate in modo indipendente rispetto all'uso che un'altra attività a valle, anch'essa definita nell'atto delegato «Clima», fa dei prodotti dell'attività intermedia. Ad esempio, se un'impresa produce cemento (attività che figura nell'allegato I, punto 3.7, dell'atto delegato «Clima») e lo utilizza per costruire un edificio, le spese in conto capitale associate al rispetto dei criteri di vaglio tecnico per il cemento sono allineate alla tassonomia, indipendentemente dal fatto che lo sia anche la costruzione dell'edificio. Si rimanda anche alla domanda 21 della presente comunicazione su come le imprese dovrebbero comunicare il fatturato derivante da attività economiche allineate alla tassonomia i cui prodotti sono utilizzati o consumati internamente.

30. Come valutare le spese in conto capitale in relazione all'allineamento alla tassonomia se l'attivo che esse finanziano potrebbe essere utilizzato per svariati progetti?

Al fine di evitare l'ecologismo di facciata e comunicare informazioni accurate, va assegnata soltanto la parte di spese in conto capitale che serve effettivamente a svolgere attività economiche allineate alla tassonomia. I soggetti comunicanti dovrebbero utilizzare una metrica non finanziaria che consenta di assegnare in modo accurato le spese in conto capitale a un'attività allineata alla tassonomia. Ad esempio se l'attivo finanziato dalle spese in conto capitale produce 100 unità di prodotto allineate alla tassonomia e 100 unità non allineate, l'impresa comunicante può dichiarare il 50 % di tali spese come allineate alla tassonomia. La metodologia utilizzata per assegnare le spese in conto capitale alle attività allineate alla tassonomia dev'essere basata su elementi verificabili.

L'impresa comunicante dovrebbe inoltre fornire le informazioni contestuali di cui all'allegato I, punto 1.2.3, per quanto riguarda:

- l'assegnazione delle spese in conto capitale a più progetti; e
- la metodologia per assegnare le spese in conto capitale alle attività allineate alla tassonomia.

⁽⁵⁴⁾ Nel terzo paragrafo della risposta alla domanda 11 della prima comunicazione della Commissione, il riferimento al punto 1.1.3.2 si intende fatto all'allegato I, punto 1.1.2.2.

31. I pagamenti anticipati possono essere conteggiati nelle spese in conto capitale allineate alla tassonomia?

I costi da includere nel KPI relativo alle spese in conto capitale sono quelli elencati all'allegato I, punto 1.1.2. L'inclusione deve seguire le tempistiche previste dalle prescrizioni in materia di rilevazione dei principi contabili pertinenti, in quanto i pagamenti anticipati non dovrebbero essere considerati fonte di costi ammissibili o allineati alla tassonomia fino a quando gli elementi corrispondenti delle spese in conto capitale non vengono rilevati secondo i principi contabili.

SEZIONE IV

DOMANDE FREQUENTI SUL KPI RELATIVO ALLE SPESE OPERATIVE

32. Come conteggiare la ricerca e lo sviluppo al numeratore del KPI relativo alle spese operative quando non possono essere ricondotti ad attività specifiche?

L'allegato I, punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettera a), impone che le spese operative connesse a ricerca e sviluppo siano «*associate alle attività economiche allineate alla tassonomia*» affinché possano essere incluse nel numeratore del relativo KPI. Di conseguenza, se la ricerca e lo sviluppo non possono essere associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, non possono essere conteggiati al numeratore del KPI relativo alle spese operative. Se la ricerca e lo sviluppo sono funzionali sia ad attività allineate alla tassonomia che ad attività non allineate, i costi dovrebbero essere inclusi nel numeratore del KPI relativo alle spese operative in base al contributo pro rata alle attività allineate alla tassonomia (cfr. risposta alla domanda 26 della presente comunicazione).

33. Come interpretare e trattare, al numeratore e al denominatore del KPI relativo alle spese operative, le categorie di spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettere da a) a c) (numeratore del KPI relativo alle spese operative)?

Le categorie di spese operative di cui all'allegato I, punto 1.1.3.2, primo paragrafo, lettere da a) a c), che rientrano nel numeratore del KPI relativo alle spese operative vanno incluse anche al denominatore di tale KPI.

34. A quali elementi della definizione del denominatore del KPI relativo alle spese operative fa riferimento la nozione di «manutenzione e riparazione nonché [...] qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari» all'allegato I, punto 1.1.3.1?

Le spese di manutenzione e riparazione e qualsiasi altra spesa diretta al denominatore del KPI relativo alle spese operative si riferiscono principalmente ad attivi fisici, ma potrebbero essere pertinenti anche per gli attivi immateriali (ad esempio diritti d'uso, software). Di conseguenza tutti questi costi dovrebbero far parte del denominatore del KPI relativo alle spese operative.
